



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DELL'INSUBRIA**

## **REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA**

*Emanato con Decreto rettorale 25 novembre 2011, n. 1502  
Ultime modifiche emanate con Decreto rettorale 3 novembre 2022, n. 1037  
Entrate in vigore il 4 novembre 2022*



**UFFICIO RECLUTAMENTO DOCENTI**  
Via Ravasi, n° 2 – 21100 Varese (VA) – Italia  
Tel. +39 0332 21 9181-9182-9183-9184  
Email [reclutamento.docenti@uninsubria.it](mailto:reclutamento.docenti@uninsubria.it) PEC [atenco@pec.uninsubria.it](mailto:atenco@pec.uninsubria.it)  
Web [www.uninsubria.it](http://www.uninsubria.it)  
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120  
*Chiaramente Insubria!*

Piano III  
Uff. 3.035.0



**REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DI PROFESSORI  
DI PRIMA E SECONDA FASCIA**

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI .....	3
Art. 1 - Ambito di applicazione.....	3
Art. 2 - Programmazione e copertura finanziaria.....	3
Art. 3 - Richieste delle strutture .....	3
TITOLO II – CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA (ART. 18, COMMI 1 E 4, LEGGE N. 240/2010 E S.M.I.).....	4
Art. 4 - Procedure comparative.....	4
Art. 5 - Requisiti di partecipazione .....	5
Art. 6 - Commissione.....	6
Art. 7 - Svolgimento delle procedure .....	7
Art. 8 - Termini del procedimento .....	8
Art. 9 - Chiamata del candidato selezionato .....	8
TITOLO III - CHIAMATA DIRETTA O PER CHIARA FAMA (ART. 1, COMMA 9, DELLA LEGGE N. 230/2005 E S.M.I.) .....	8
Art. 10 - Svolgimento della procedura.....	9
TITOLO IV - CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA VALUTATIVA (ART. 24, COMMI 5, 5-bis e 6, LEGGE N. 240/2010).....	9
Art. 11 - Chiamata nel ruolo dei professori di seconda fascia di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) L. 240/2010 mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 5 e 5-bis, della Legge n. 240/2010 nel testo previgente l'entrata in vigore della Legge n. 79/2022 .....	9
Art. 12 - Chiamata nel ruolo dei professori di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo mediante procedura valutativa, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 .....	10
TITOLO V - CHIAMATA MEDIANTE MOBILITÀ (ART. 7, COMMI 5-bis, 5-ter e 5-quater DELLA LEGGE N. 240/2010).....	11
Art. 13 – Modalità di svolgimento della procedura.....	11
Art. 14 - Norme finali.....	13



## TITOLO I – NORME GENERALI

### **Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente, del Codice Etico, di comportamento e norme per l'integrità nella ricerca dell'università degli studi dell'Insubria e dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 del 11/03/2005, le procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 7, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, 18 e 24, commi 5, 5-bis e 6, della Legge n. 240/2010 e dell'art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005.
2. L'università provvede agli adempimenti di pubblicità e trasparenza previsti dall'art. 19 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33.

### **Art. 2 - Programmazione e copertura finanziaria**

1. La chiamata di professori di prima e seconda fascia avviene, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della Legge n. 240/2010, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale che assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali con fondi destinati a tale scopo nel bilancio universitario o, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della Legge n. 240/2010, a carico di soggetti pubblici e privati previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professori di ruolo.

Nel caso in cui il finanziamento sia corrisposto in più rate concordate dalle parti, il soggetto finanziatore, se ente privato, dovrà consegnare idonea fideiussione bancaria o assicurativa.

Il soggetto finanziatore, se ente pubblico, dovrà fornire garanzia delle obbligazioni assunte con atto formale (delibera dell'organo competente ovvero eventuale altro atto provvedimento relativo all'impegno di spesa).

La copertura finanziaria è assicurata anche mediante progetti di ricerca nazionali ed internazionali che prevedano nel piano finanziario spese per il reclutamento di personale o mediante risorse ottenute per specifici interventi ministeriali.

2. Ai sensi dell'art. 5, commi 5 e 8, del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinati al finanziamento di spese di personale devono essere supportati da specifici accordi approvati dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere preventivo del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. L'Università, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della Legge n. 240/2010, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario, professore associato, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3 lettere a) e b), della Legge 240/2010 o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari dell'università stessa, ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, commi 5-bis, della Legge n. 240/2010. A tale riguardo l'Ateneo può bandire procedure riservate esclusivamente ad esterni.

### **Art. 3 - Richieste delle strutture**

1. Il Dipartimento, sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, richiede al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, di approvare la propo-



sta di istituzione di posti di ruolo di professori di prima e seconda fascia da coprire mediante procedura di chiamata.

2. La delibera del Dipartimento dovrà indicare una tra le seguenti modalità di copertura dei posti:
  - a. chiamata mediante procedura comparativa ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 4, della Legge n. 240/2010;
  - b. chiamata diretta o per chiara fama, secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005;
  - c. chiamata mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, della Legge n. 240/2010;
  - d. chiamata mediante mobilità di professori ordinari e associati, ai sensi dell'art. 7 commi 5-bis, 5-ter e 5-quater della Legge n. 240/2010.
3. La delibera del Consiglio di Dipartimento, sentita la Scuola di riferimento, ove prevista, per l'assolvimento delle funzioni istituzionali di competenza, debitamente motivata deve contenere:
  - a. il settore concorsuale e il macrosettore concorsuale di cui al D.M. n. 855/2015 o il gruppo scientifico disciplinare di cui all'art. 15 della Legge n. 240/2010, per il quale viene richiesta la procedura;
  - b. l'eventuale profilo specificato esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
  - c. fascia del posto da coprire;
  - d. la struttura di riferimento;
  - e. le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere con riferimento all'impegno scientifico, didattico ed eventualmente assistenziale ove il posto è oggetto di convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale;
  - f. la modalità di reclutamento secondo quanto previsto ai punti a, b, c, d del precedente comma 2;
  - g. la modalità di copertura finanziaria del posto se a carico di altri soggetti pubblici e/o privati previa stipula di convenzione di importo non inferiore al costo quindicennale per il posto da ricoprire;
  - h. in caso di svolgimento di procedura di cui al comma 2 lettere a) e c):
    - a) eventuale indicazione del numero massimo di pubblicazioni non inferiore al numero previsto dall'art. 16, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010;
    - b) eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera.
  - i. in caso di svolgimento di procedura di cui al comma 2 lettera a) l'eventuale previsione di una discussione, funzionale alla valutazione complessiva, sui temi di ricerca trattati nelle pubblicazioni scientifiche e sul curriculum vitae presentati per la partecipazione;
  - j. in caso di svolgimento di procedura di cui al comma 2 lettere b) e d) si rimanda rispettivamente al Titolo III e V del presente Regolamento.

## **TITOLO II – CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA (ART. 18, COMMII 1 E 4, LEGGE N. 240/2010 E S.M.I.)**

### **Art. 4 - Procedure comparative**

1. Successivamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, la procedura comparativa è svolta mediante emanazione da parte del Rettore di un bando pubblicato per 30 giorni all'Albo Uffi-



ziale di Ateneo e nel sito dell'Ateneo. L'avviso del bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, nel sito del MUR e dell'Unione Europea. Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale.

2. Il bando deve contenere:

- a. il numero dei posti da coprire;
- b. la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- c. il settore concorsuale e il macrosettore concorsuale di cui al D.M. n. 855/2015 o il gruppo scientifico disciplinare di cui all'art. 15 della Legge n. 240/2010, per il quale viene richiesta la procedura;
- d. l'eventuale profilo specificato esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- e. la struttura nella quale verrà incardinato il candidato selezionato;
- f. le specifiche funzioni didattiche e scientifiche che il professore dovrà svolgere, nonché le funzioni assistenziali, inscindibili da quelle didattiche e di ricerca, per i posti che prevedono lo svolgimento delle stesse in ambito convenzionale con il Sistema Sanitario Nazionale;
- g. i diritti e i doveri del professore;
- h. il trattamento economico e previdenziale;
- i. i requisiti di ammissione alla procedura;
- j. il termine e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;
- k. l'eventuale numero massimo di pubblicazioni non inferiore al numero previsto dall'art. 16, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010;
- l. l'eventuale indicazione della lingua straniera della quale accertare la conoscenza, in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;
- m. l'eventuale previsione di una discussione, in seduta pubblica, sui temi di ricerca trattati nelle pubblicazioni scientifiche e sul curriculum vitae presentati per la partecipazione. La mancata presentazione alla discussione, qualunque sia la causa dell'assenza, sarà considerata come rinuncia implicita alla procedura. La discussione può avvenire anche in modalità telematica sulla base delle linee guida di Ateneo.

**Art. 5 - Requisiti di partecipazione**

1. Alla selezione possono partecipare:

- a. candidati che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 240/2010 e s.m.i. per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore oppure per il gruppo scientifico disciplinare per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
- b. candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi dell'art. 29, comma 8, della Legge n. 240/2010 e s.m.i.;
- c. professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
- d. studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quello oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispon-



denza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il Consiglio universitario nazionale.

2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
3. Nel caso di procedure di cui all'art. 18, comma 4, della Legge n. 240/2010, non possono partecipare coloro che nell'ultimo triennio hanno prestato servizio presso l'Ateneo in qualità di professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3 lettere a) e b), o sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi di studio universitari nell'Università stessa, ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, commi 5-bis, della Legge 240/2010.

#### **Art. 6 - Commissione**

1. La Commissione è nominata dal Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha richiesto il posto, ed è composta da tre professori di I fascia inquadrati nel settore concorsuale o nel gruppo scientifico disciplinare oggetto della selezione, in possesso dei valori soglia per far parte delle Commissioni per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, appartenenti ai ruoli di Atenei diversi tra loro, anche stranieri.  
In difetto di consistenza numerica di componenti appartenenti al settore concorsuale, la scelta può avvenire all'interno del macrosettore purché in possesso dei valori soglia per far parte delle commissioni per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale in uno dei settori concorsuali ricompresi nel macrosettore oppure nel gruppo scientifico disciplinare di cui all'art. 15 della Legge n. 240/2010, per il quale viene richiesta la procedura.
2. Ai sensi della Raccomandazione 11/03/2005 n. 251 della Commissione delle Comunità Europee e ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001 nella costituzione della Commissione deve essere garantito un adeguato equilibrio di genere, salvo motivato impedimento.
3. Il Consiglio di Dipartimento nella composizione ristretta ai professori di prima fascia, con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, individua il componente designato della Commissione, inquadrato nel Settore Scientifico Disciplinare eventualmente previsto dal bando, appartenente anche ad altro Dipartimento ovvero altro Ateneo, e propone una rosa di quattro nominativi nell'ambito della quale saranno individuati gli altri due componenti mediante sorteggio pubblico. Per garantire la rappresentanza di genere, la rosa dei quattro nominativi dovrà contenere aspiranti Commissari in pari numero di genere.
4. In caso di membri in ruolo presso Atenei stranieri, individuati tra i docenti in possesso di un'elevata qualificazione scientifica, anche a livello internazionale, riconosciuta nell'ambito della comunità scientifica di riferimento, il Consiglio di Dipartimento, presa visione del curriculum vitae, fornisce adeguato riscontro nella deliberazione dell'elevato profilo scientifico, della congruità del curriculum scientifico e della riconducibilità delle attività degli aspiranti commissari al settore concorsuale o al gruppo scientifico disciplinare oggetto della selezione. Inoltre attesta la corrispondenza del ruolo ricoperto all'estero con il ruolo di professore di I fascia sulla base delle tabelle ministeriali di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere.
5. Della Commissione non possono far parte coloro che:
  - a. hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 8, della Legge n. 240/2010;



- b. sono stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato per i reati contro la Pubblica Amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
- c. sono componenti del CUN, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 16 gennaio 2006, n. 18;
- d. sono componenti di Commissioni in carica delle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, fatta eccezione per i commissari che sono stati nominati per l'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali;
- e. sono stati nominati nello stesso anno solare in due Commissioni locali dell'Università degli Studi dell'Insubria relative a posti sia di professore che di ricercatore, eventualmente estendibile a tre Commissioni per i settori di ridotta consistenza numerica o in caso di indisponibilità di commissari in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1;
- f. hanno rapporti di collaborazione con i candidati che presentino caratteri di sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale. Prefigurano in ogni caso rapporti di collaborazione incompatibili: la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di un candidato e/o la comunione di interessi economici nascenti da una stabile collaborazione professionale.

Ciascun Commissario rilascerà apposita dichiarazione sull'assenza di incompatibilità e di conflitto di interessi.

- 6. L'Ufficio competente, ricevute le proposte, procede al sorteggio con modalità che garantiscono la trasparenza e la pubblicità della procedura. La rosa viene ordinata secondo l'ordine alfabetico per cognome e nome e a ciascun nominativo è assegnato un numero cardinale fra 1 e 4. La Commissione sarà, quindi, formata scorrendo la sequenza numerica, fino a raggiungere il numero dei componenti da nominare; qualora non venga assicurata la rappresentanza di genere, in relazione al componente designato dal Dipartimento, la sequenza viene ulteriormente scorsa.
- 7. La nomina è disposta con decreto del Rettore pubblicato all'Albo Ufficiale e nel sito di Ateneo. Dalla data di pubblicazione decorre il termine di dieci giorni per l'eventuale ricusazione dei commissari da parte dei candidati.  
Le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della commissione giudicatrice.  
Se la causa di ricusazione è sopravvenuta successivamente al termine di cui sopra, purché anteriormente alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.
- 8. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un Commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione da parte del Rettore, che, con le stesse modalità di cui ai precedenti commi 3 e 6, provvede alla sostituzione. In caso di rinuncia o dimissioni dei commissari sorteggiati i sostituti saranno individuati scorrendo la lista secondo la sequenza numerica estratta, in caso di rinuncia o dimissioni del membro designato il Dipartimento interessato propone un nuovo componente.

#### **Art. 7 - Svolgimento delle procedure**

- 1. La Commissione nella prima riunione individua al proprio interno il Presidente e il Segretario verbalizzante. Il Presidente della Commissione è il componente con maggiore anzianità nel ruolo e in subordine la maggiore età anagrafica. Nella stessa riunione predetermina i criteri e le modalità di valutazione prima di avere preso conoscenza dei nominativi dei candidati che hanno presentato istanza di partecipazione, a garanzia del principio di imparzialità.



2. La Commissione svolge i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti. Può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
3. La Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, individua il candidato maggiormente qualificato a ricoprire il posto bandito all'esito di una valutazione comparativa effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell'attività didattica dei candidati e dell'attività assistenziale, ove il posto è oggetto di convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, e dell'eventuale discussione, nel caso sia prevista dal bando, funzionale alla valutazione complessiva. La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale. Al termine dei lavori la Commissione formula una graduatoria che ha validità esclusivamente in caso di rinuncia alla chiamata da parte del candidato più qualificato ovvero per mancata assunzione in servizio dello stesso. In tali casi il Dipartimento può formulare al Consiglio di Amministrazione una nuova proposta di chiamata sulla base della graduatoria.

#### **Art. 8 - Termini del procedimento**

1. Le Commissioni concludono i lavori entro quattro mesi dalla data del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia gli atti con provvedimento motivato alla Commissione, assegnandole un nuovo termine per provvedere ad eventuali modifiche. Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna.
2. Il decreto rettorale di approvazione degli atti e la graduatoria sono pubblicati nell'Albo Ufficiale e nel sito istituzionale di Ateneo. Il provvedimento è trasmesso al Dipartimento che ha richiesto l'attivazione della procedura per la formulazione della proposta di chiamata, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera e), della Legge n. 240/2010, da sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 9 - Chiamata del candidato selezionato**

1. Il Consiglio di Dipartimento, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
2. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un posto per la medesima fascia, per il medesimo settore concorsuale e, se previsto, settore scientifico-disciplinare per il quale si è svolta la procedura ovvero per il medesimo gruppo scientifico disciplinare di cui all'art. 15 della Legge n. 240/2010.

### **TITOLO III - CHIAMATA DIRETTA O PER CHIARA FAMA (ART. 1, COMMA 9, DELLA**





**LEGGE N. 230/2005 E S.M.I.)**

**Art. 10 - Svolgimento della procedura**

1. Le procedure di chiamata diretta o per chiara fama di professori si svolgono con le modalità disciplinate dall'art. 1 comma 9 della Legge n. 230/2005 e s.m.i..

**TITOLO IV - CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA VALUTATIVA (ART. 24, COMMI  
5, 5-bis e 6, LEGGE N. 240/2010)**

**Art. 11 - Chiamata nel ruolo dei professori di seconda fascia di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera b) L. 240/2010 mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 5 e 5-bis, della Legge n. 240/2010 nel testo previgente l'entrata in vigore della Legge n. 79/2022**

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel corso del terzo anno di contratto del ricercatore di tipologia b), l'Università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010 nel Settore Concorsuale di afferenza ovvero del gruppo scientifico disciplinare di cui all'art. 15 della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato.

L'università, qualora abbia le necessarie risorse nella propria programmazione, nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per l'inquadramento nella qualifica di professore associato, ha facoltà di anticipare, dopo il primo anno del contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, l'inquadramento di cui all'art. 24, comma 5, della predetta Legge, previo esito positivo della valutazione. In tali casi la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto. La prova didattica in seduta pubblica consiste nella presentazione di un tema sorteggiato dal ricercatore tra una terna di argomenti predisposti dalla Commissione giudicatrice. Il sorteggio avviene in seduta pubblica 24 ore prima dello svolgimento della prova. La valutazione della prova didattica concorre alla valutazione complessiva.

La proposta di valutazione deve essere deliberata dal Consiglio di Dipartimento, sentita la Scuola di riferimento, ove prevista, per l'assolvimento delle funzioni istituzionali di competenza, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia e approvata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

L'Avvio di tale procedura viene pubblicato per almeno 15 giorni all'Albo ufficiale e nel sito istituzionale dell'Ateneo.

Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

2. La valutazione è effettuata da apposita Commissione, nominata dal Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento, composta da tre componenti designati dal Dipartimento proponente nel rispetto dei criteri e delle disposizioni previste dall'art. 6 del presente Regolamento, ad esclusione dei commi 3 e 6 in materia di sorteggio. La designazione è deliberata nella composizione ristretta ai professori di prima fascia con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. La Commissione svolge i lavori nel rispetto dei termini previsti dall'art. 8, comma 1, del presente Regolamento.



La valutazione avviene sulla base dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e dell'eventuale attività assistenziale, nonché delle attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto stipulato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010. La Commissione si avvale degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale per la valutazione, nell'ambito dei criteri indicati dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344.

3. Gli atti della Commissione sono approvati con provvedimento del Rettore che viene reso pubblico nell'Albo Ufficiale e nel sito istituzionale dell'Ateneo.
4. In caso di valutazione positiva, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso ovvero dopo il primo anno di contratto, è inquadrato nel ruolo dei professori associati nel rispetto delle vigenti disposizioni.
5. A decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'art. 24, comma 6, ultimo periodo della Legge n. 240/2010, l'Università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professori di ruolo per le chiamate di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3 lettera b), della Legge n. 240/2010 nel ruolo di professore associato.

**Art. 12 - Chiamata nel ruolo dei professori di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo mediante procedura valutativa, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010**

1. A decorrere dall'anno 2022, nell'ambito delle risorse attribuite all'Università con piani straordinari che prevedono la progressione di carriera del personale interno, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, il Consiglio di Dipartimento, sentita la Scuola di riferimento, ove prevista, per l'assolvimento delle funzioni istituzionali di competenza, può proporre procedure di valutazione rivolte al personale dell'Università medesima, sulla base degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale che tengano conto dei criteri di cui al D.M. 4/08/2011 n. 344, volte a chiamare nel ruolo di professore di prima fascia un professore di seconda fascia o un ricercatore a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, ovvero nel ruolo di professore di seconda fascia un ricercatore a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della Legge n. 240/2010 nel Settore Concorsuale ovvero nel gruppo scientifico disciplinare di cui all'art. 15 della Legge n. 240/2010 oggetto della procedura.

La proposta di valutazione deliberata dal Consiglio di Dipartimento deve essere adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia e approvata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

2. L'avvio di tale procedura viene pubblicato per almeno 15 giorni all'Albo ufficiale e nel sito istituzionale dell'Ateneo.

Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

3. La valutazione è effettuata da apposita Commissione, nominata dal Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento richiedente, la cui composizione e modalità di funzionamento sono disciplinate dagli articoli 6 e 8 del presente Regolamento.

La valutazione avviene sulla base dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, delle attività istituzionali, organizzative e, ove richieste, delle attività assistenziali, nonché delle attività di ricerca svolte. La Commissione si avvale degli standard qualitativi, riconosciuti a livello in-



ternazionale per la valutazione, nell'ambito dei criteri indicati dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344. Al termine dei lavori la Commissione individua il candidato meritevole ai fini dell'inquadramento nel ruolo per il quale è stato valutato.

4. Gli atti della Commissione sono approvati con provvedimento del Rettore che viene reso pubbliconell'Albo Ufficiale e nel sito istituzionale dell'Ateneo.

## **TITOLO V - CHIAMATA MEDIANTE MOBILITÀ (ART. 7, COMMI 5-bis, 5-ter e 5-quater DELLA LEGGE N. 240/2010)**

### **Art. 13 – Modalità di svolgimento della procedura**

1. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, ai sensi dell'art. 7, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, della Legge n. 240/2010, il Consiglio di Dipartimento può proporre l'attivazione di procedure di mobilità per la chiamata di professori ordinari e associati per far fronte ad esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione.
2. La proposta deliberata dal Dipartimento, adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, è approvata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
3. L'avviso pubblico deve indicare specificamente:
  - a. la posizione oggetto della chiamata, con riferimento alla fascia e al settore concorsuale o al gruppo scientifico disciplinare di interesse in relazione alle esigenze di cui alla lettera c);
  - b. i requisiti di ammissione dei candidati alla procedura;
  - c. le informazioni in ordine alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione che il progetto deve soddisfare e la previsione di svolgimento di funzioni assistenziali ove il posto è oggetto di convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale;
  - d. i criteri di valutazione dei progetti ammessi a valutazione;
  - e. le modalità di composizione e costituzione della commissione di selezione;
  - f. il termine di presentazione delle candidature, non inferiore a quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso all'Albo Ufficiale e nel sito web istituzionale dell'Ateneo;
  - g. la precisazione che la presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'università;
  - h. l'indicazione del numero massimo di pubblicazioni non inferiore al numero previsto dall'art. 16, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010;
  - i. la previsione di una discussione, funzionale alla valutazione complessiva, per approfondire i contenuti della proposta progettuale in relazione alle esigenze di cui alla lettera c). La discussione può avvenire anche in modalità telematica sulla base delle linee guida di Ateneo;
  - j. ogni altra indicazione ritenuta utile per la procedura.
4. Alle procedure di cui al presente articolo possono partecipare:
  - a. professori ordinari e associati in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
  - b. studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso università straniere una posizione accademica equipollente sulla



base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'Università e della Ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale;

- c. dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca nonché i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, commi 422 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che svolgano attività di ricerca traslazionale, preclinica e clinica, purché siano in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza ed in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale o il gruppo scientifico-disciplinare e per la fascia a cui si riferisce la procedura.

In caso di procedure di chiamata di professori ordinari, ai candidati è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della Legge n. 240/2010.

Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

5. La valutazione è effettuata da una Commissione Giudicatrice, nominata dal Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento, nel rispetto dei criteri e delle disposizioni previste dall'art. 6 del presente Regolamento.

La Commissione nella riunione di insediamento individua al proprio interno il Presidente e il Segretario verbalizzante. Il Presidente della Commissione è il componente con maggiore anzianità nel ruolo e in subordine la maggiore età anagrafica.

La Commissione svolge i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti. Può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri indicati nell'avviso:

- a. qualità, originalità ed innovatività delle proposte progettuali;
- b. corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione ed assistenziali, ove previste;
- c. coerenza e congruenza del profilo scientifico del candidato con la proposta progettuale, valutato sulla base del curriculum scientifico professionale, delle pubblicazioni presentate e della discussione pubblica, funzionale alla valutazione complessiva;

In sede di valutazione comparativa, la Commissione individua il candidato maggiormente qualificato ad assolvere le esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione e, ove previste, assistenziali indicate nell'avviso pubblico mediante la comparazione dei progetti presentati dai candidati e della discussione pubblica, funzionale alla valutazione complessiva.

La Commissione conclude i lavori nel rispetto dei termini previsti dall'art. 8, comma 1, del presente Regolamento.

6. Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna. Il decreto di approvazione atti è reso pubblico nell'Albo Ufficiale e nel sito istituzionale dell'Ateneo ed è trasmesso al Dipartimento.

La proposta di chiamata viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario, ovvero dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore associato, e viene sottoposta,



previo parere del Senato Accademico, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia nella prima seduta utile e comunque entro il termine di trenta giorni.

7. La proposta di chiamata di cui al presente articolo può essere formulata anche direttamente dal Senato Accademico, ferma restando l'approvazione del Consiglio di Amministrazione e sentiti i Dipartimenti interessati.
8. Per le chiamate di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il trattamento economico e previdenziale del professore è a carico dell'Ateneo.

#### **Art. 14 - Norme finali**

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente per le materie trattate.